

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 559-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica
tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma
il 29 luglio 1977

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1980

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sui trasporti stradali per passeggeri e merci tra l'Italia e la Repubblica democratica tedesca risponde all'esigenza di regolare il traffico bilaterale, in notevole e costante aumento, negli ultimi anni, per il generale incremento dell'interscambio tra i due paesi.

Tale Accordo — firmato a Roma il 19 luglio 1977 — vuole assicurare anzitutto una equilibrata ripartizione del traffico tra imprese di trasporto italiane e tedesco-orientali, mediante il meccanismo dei contingenti a disposizione delle due parti, fissato da una Commissione mista prevista dall'articolo 24.

Questa Commissione ha — oltre alla responsabilità di determinare l'equa regolamentazione del movimento dei mezzi stradali per attività industriali, commerciali, turistiche — anche il compito di « gestire » l'Accordo con un costante aggiornamento e una puntuale verifica dello stesso e la ricerca di una giusta soluzione delle controver-

sie e delle difficoltà eventualmente verificatesi, come stabilito nello stesso articolo 24.

L'Accordo, comunque, fissa già in modo molto analitico una serie di norme applicabili al trasporto su strada e che vanno dalle modalità per l'autorizzazione ai trasporti fuori contingente (speciali o provvisori, elencati all'articolo 7), ai tipi, dimensioni e pesi degli automezzi, fino ai controlli sanitari per i trasporti di animali, di ammalati o di merci deperibili (articoli 11 e 13).

La durata dell'Accordo è annuale, ma prorogabile di anno in anno per tacito rinnovo.

La Commissione affari esteri è unanime nel ritenere che sia urgente e necessaria l'autorizzazione alla ratifica di tale Accordo, in quanto è convinta che questo strumento — frutto di approfondito studio e di ragionevoli soluzioni — servirà a favorire l'auspicato continuo aumento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 dell'Accordo stesso.